



# COMUNE DI SALMOUR

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

- Approvato con deliberazione C. C. n. 39/1998
- Modificato con deliberazione C. C. n. 26/2014
- Modificato con deliberazione C. C. n. 21/2015
- Modificato con deliberazione C. C. n. 10/2018

## ARTICOLO 1

### OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.Lgs.25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nelle statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

## ARTICOLO 2

### DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## ARTICOLO 3

### REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune é temute a adottare un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. Ove non venga adottato il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge.

#### ARTICOLO 4

##### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo competente entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera dell'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunta il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita deliberazione dell'organo competente contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e in conformità dei parametri fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Tariffe, canoni e corrispettivi dovranno altresì tener conto delle tipologie e del carattere dei singoli servizi ed avere come vincolo la salvaguardia dei complessi equilibri dei bilanci dell'ente.

#### ARTICOLO 5

##### FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del D. Lgs. 97/446;
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24,25,26,28 della legge 8 giugno 1990, N. 142,
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, N. 142;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22 , comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990 N. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 N, 446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 N.43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 N. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1 della Legge 24/12/1994 N. 724.

## ARTICOLO 6

### SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari responsabili dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs15 12.1997 N.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate. i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

## ARTICOLO 7

### ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativi o sanzionatorio.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

## ARTICOLO 8

### ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

1. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto per mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

2. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

## ARTICOLO 9

### ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, per mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto che dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.7 del presente regolamento risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per

l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica per mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

5. Per quante attiene l'attività di accertamento sull'imposta comunale sugli immobili, non si darà luogo all'applicazione di sanzione per gli errori formali che non abbiano incidenza sulla base imponibile ovvero sull'imposta dovuta. L'errore sostanziale non potrà rientrare nella predetta esclusione. Le variazioni concernenti la soggettività passiva e la base imponibile, intervenute nel corso dell'anno d'imposta, potranno essere comunicate anche su modelli non approvati dal Ministero delle Finanze purché riportanti tutti i dati identificativi e distintivi del soggetto passivo e degli immobili oggetto di variazione nonché dei dati del dante/i e/e avente/i causa, salve successive eventuali variazioni da specifico regolamento, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 15/12/1997 N.446.

6. È stabilito in L. 20.000 il limite, esclusivamente a titolo di entrata tributaria e/o patrimoniale, al di sotto del quale non si procede al recupero delle somme non versate, ed al rimborso da parte del comune delle stesse.

## ARTICOLO 9 bis (1)

### DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singola entrata, possono essere concesse, su motivata richiesta presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- importo minimo del debito: € 1.000,00;
- durata massima: sessanta mesi a discrezione del Responsabile del Servizio competente su indirizzo della Giunta Comunale; (2)
- decadenza dal beneficio concesso, in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi legali;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento del Responsabile del Servizio.

- (1) Articolo aggiunto con deliberazione C. C. 21/2015
- (2) Alinea così modificato con deliberazione C.C. 10/2018

## ARTICOLO 10

### SANZIONI

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, sono state graduate con deliberazione CC. N 24 del 09/07/1998, in funzione dei Decreti Legislativi 471/472/473 del 18/12/97.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.6.
4. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni e all'accertamento del maggior tributo dovuto.

## ARTICOLO 11

### TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, N. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario di cui all' art.52, comma 5, lett. b), del D.Lgs..15.12.1997, N. 446 é abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attivlta giudiziaria , il comune od il concessionario di cui a ll'art.52 del D.Lgs.15.12.1997, N.446 possono farsi assistere da un professionista abilitato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convezione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

## ARTICOLO 12

### FORMA DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e per gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della

economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

## ARTICOLO 13

### FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste nei regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 N. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, N. 602 modificato con D.P.R. 28.1.1988, N. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/97 N. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R. D. 14/04/1910 N. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 28/01/88 N. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15/12/1997 N. 446.

4) Sono a carico del debitore tutti i costi relativi al procedimento di recupero del credito (ingiunzione, precetto, notifiche, spese legali, etc.). (1)

(1) Comma aggiunto con deliberazione C. C. n. 26/2014

## ARTICOLO 14

### AUTOTUTELA

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15/12/97 n. 446 possono annullare, secondo le disposizioni di legge in vigore, totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio, l'eventuale annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.



3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- doppia imposizione;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta ;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

## ARTICOLO 15

### DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

## ARTICOLO 16

### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione.